

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: ORELLANA)

Roma, 27 gennaio 2016

Osservazioni sull'atto:

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015) 634)**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, considerato che:

- la strategia per il mercato unico digitale, adottata dalla Commissione il 6 maggio 2015, ha annunciato azioni legislative riguardanti norme armonizzate applicabili alla fornitura di contenuto digitale e alla vendita *online* di beni. La proposta in titolo concerne determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e si affianca ad una proposta legislativa relativa ai contratti di vendita *online* e altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015) 635);

- queste due proposte si basano sull'esperienza acquisita durante i negoziati sul regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita (COM(2011) 635). In particolare, non adottano più l'approccio di un regime facoltativo e di un *corpus* completo di norme, ma contengono invece un *corpus* mirato di norme completamente armonizzate e si fondano inoltre su alcuni emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura;

- l'obiettivo prefissato con le due proposte è di creare un ambiente favorevole alle imprese, che permetta loro, in particolare alle PMI, di vendere più facilmente a livello transfrontaliero, attraverso l'eliminazione delle differenze tra i diritti nazionali;

- l'oggetto della proposta di direttiva di cui al COM n. 634 concerne la piena armonizzazione di un *corpus* di norme fondamentali per i contratti di fornitura di contenuto digitale e chiarisce che la direttiva contiene norme sulla conformità del contenuto digitale, i rimedi a disposizione dei consumatori in caso di difetto di conformità del contenuto digitale al contratto, e alcuni aspetti riguardanti il diritto di recedere da un contratto a lungo termine e la modifica del contenuto digitale (articolo 1);

- la definizione di contenuto digitale è intenzionalmente ampia e include tutti i tipi di contenuti digitali, inclusi, ad esempio, film, scaricati o visionati in *web streaming*, i media sociali o i file di modellizzazione visiva necessari nel contesto della stampa in 3D, in modo da rimanere valido anche per gli sviluppi futuri ed evitare distorsioni della concorrenza e creare condizioni di parità (articolo 2);

- per quanto il contenuto digitale è molto rilevante nel contesto dell'Internet degli oggetti, la presente proposta di direttiva non si applica in tale ambito;

- i rimedi a disposizione del consumatore in caso di problemi di fornitura o difetto di conformità del contenuto digitale sono articolati in modo che, in un primo tempo, il consumatore ha il diritto di chiedere il ripristino della conformità del contenuto digitale entro

---

Al Presidente  
della 10<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

un termine ragionevole e senza eccessivi disagi e senza incorrere in alcun costo, mentre in un secondo tempo, il consumatore ha il diritto di ottenere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto se il difetto di conformità attiene alle prestazioni principali;

- la proposta di direttiva si occupa altresì del diritto di recesso dai contratti a lungo termine per i quali il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento dopo la scadenza del primo periodo di 12 mesi;

valutato che la proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

- la proposta si basa sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, norma che ha quale obiettivo principale l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno ed è utilizzata per armonizzare e uniformare le normative degli Stati membri. La proposta, peraltro, in base al suo articolo 4, non consente agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni divergenti da quelle da essa stabilite e pertanto la direttiva sarà di armonizzazione massima;

- la proposta è conforme al principio di sussidiarietà poiché, nel fornire contenuti digitali ai consumatori di altri Stati membri, le imprese devono conformarsi a diverse norme imperative di diritto contrattuale dei consumatori e inoltre i contratti per la fornitura di contenuto digitale sono classificati in modo diverso da uno Stato membro all'altro. A seconda dello Stato membro, tali contratti sono considerati contratti di vendita, contratti di servizi o contratti di noleggio. Inoltre, i contratti di fornitura di contenuto digitale sono talvolta classificati in modo diverso all'interno dello stesso Stato membro, a seconda del tipo di contenuti offerti.

Di conseguenza, per i contenuti digitali, i diritti e gli obblighi nazionali variano tra gli Stati membri, così come i rimedi a disposizione dei consumatori. Da questo punto di vista emerge la necessità di un'azione a livello europeo. Se l'Unione non intervenisse, le imprese si troverebbero sempre più spesso di fronte a differenti norme imperative di diritto contrattuale dei consumatori per la fornitura di contenuti digitali. Diversamente, con l'adozione della normativa in esame, vengono conferiti ai consumatori diritti specifici in maniera coordinata, in modo da garantire la certezza giuridica alle imprese che desiderano vendere i propri contenuti digitali in altri Stati membri;

- la proposta è conforme al principio di proporzionalità, poiché non intende armonizzare tutti gli aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale, ma verte sull'armonizzazione a livello dell'Unione solo di quei diritti contrattuali essenziali e mirati dei consumatori europei che sono fondamentali per le transazioni commerciali transfrontaliere *online*. In tal senso, l'utilizzo della direttiva invece che del regolamento permetterà di limitare l'interferenza nel diritto nazionale; ciò che lascerà anche spazio alle eventuali novità che dovessero intervenire in un settore in rapida evoluzione tecnologica e commerciale come quello dei contenuti digitali;

- quanto alla valutazione di impatto formulata dalla Commissione europea e che si è concretizzata nella scelta dell'opzione 1, relativa a norme mirate pienamente armonizzate sul contenuto digitale e sui beni, si osserva che l'opzione 5, relativa a un contratto tipo europeo volontario combinato con un marchio di fiducia UE, permetterebbe il conseguimento degli obiettivi in modo più efficace. Ciò in quanto le imprese potrebbero offrire contenuti digitali in tutta l'Unione con un contratto tipo, le cui clausole di tutela del consumatore siano definite in sede legislativa e con previsione della loro prevalenza su eventuali clausole difformi dei diritti interni degli Stati membri, e quindi senza costi aggiuntivi legati alla diversità di tali diritti contrattuali. A tale contratto tipo sarebbe associato il marchio di fiducia UE. In tale prospettiva, l'accettazione sociale da parte dei consumatori di un tale tipo di contratto,

collegato al marchio di fiducia UE, sarebbe strettamente dipendente dal grado di tutela delle loro posizioni giuridiche;

- in riferimento al diritto di recesso dai contratti a lungo termine (a tempo indeterminato o superiore a 12 mesi), disciplinato dall'articolo 16 della proposta, si ritiene opportuno chiarire che il divieto di recedere entro i primi 12 mesi riguarda solo il caso in cui il consumatore voglia recedere per sua scelta personale e non perché il fornitore sia in difetto nell'adempire al contratto sottoscritto. In tale ultimo caso, infatti, anche se il contratto sottoscritto sia a lungo termine, il consumatore deve poter recedere in qualsiasi momento, anche entro i primi 12 mesi, ai sensi dei precedenti articoli e in particolare dell'articolo 12, paragrafo 5, e dell'articolo 13.

Luis Alberto Orellana